



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 luglio 2018
(OR. en)

10857/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0268 (NLE)**

PECHE 275

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica
della Costa d'Avorio (2018-2024)

REGOLAMENTO (UE) 2018/ ... DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi
del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra l'Unione europea
e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008¹ relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea² ("accordo").
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo ("protocollo"). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018.
- (4) Conformemente alla decisione (UE) 2018/... del Consiglio³, il protocollo è stato firmato il ...⁺ con riserva della sua conclusione in una data successiva.

¹ Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).

² GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.

³ GU L ... del ..., pag.

⁺ GU: inserire il numero della decisione nel documento 10854/18 e la data della firma del protocollo e completare la nota a piè di pagina.

- (5) È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.
- (6) L'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, prevede che nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca, è opportuno informare gli Stati membri circa le eventuali riassegnazioni delle possibilità di pesca non utilizzate.
- (7) Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 16 unità

Francia: 12 unità
 - b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 6 unità

Portogallo: 2 unità
2. Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ...⁺

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

⁺ GU: inserire la data della firma del protocollo.